ASTRID – Gruppo sull'Università in Italia (coordinato da Marco Cammelli) – Obiettivo governance

(Bozza del 19 giugno 2005)

di Anna Maria Poggi

Prima della revisione costituzionale le competenze regionali incidenti sul sistema universitario si limitavano a quelle di sostegno al diritto allo studio e, dal 1998 con l'istituzione dei comitati regionali di coordinamento, alla concertazione in materia di programmazione territoriale.
In base all'art. 117 revisionato i terreni di competenza legislativa regionale direttamente influenti sul sistema universitario sono oggi quattro:

a) il diritto allo studio universitario (competenza esclusiva);

b) la formazione professionale (competenza esclusiva);

c) la ricerca scientifica e il sostegno all'innovazione tecnologica (competenza concorrente;

d) le professioni (competenza concorrente)

Indipendentemente da qualunque giudizio di senso e di valore sull'attribuzione di tali competenze è evidente che con esse le Regioni non possono non essere considerate all'interno sia della "governance di sistema" sia della "governance di Ateneo, non fosse altro che allo scopo di razionalizzare preventivamente interventi che possono divenire significativamente incidenti sul sistema universitario. Vi sono almeno due settori in cui ciò è già avvenuto dopo il 2001: il sostegno alla ricerca scientifica e la disciplina di profili professionali che si formano nelle Università.

Governance di sistema

Oltre al finanziamento del diritto allo studio, un corretto raccordo Stato-Regioni dovrebbe altresì svilupparsi sul terreno della programmazione territoriale e del finanziamento complessivo del sistema universitario.

Occorre rivedere il meccanismo della programmazione territoriale: non si possono più lasciare ai soli Atenei poteri ultimi e decisivi in materia, pena l'assenza di una corretta

pianificazione territoriale e la carenza di garanzie di qualità dell'offerta formativa (v. documento Luzzato). Gli attuali comitati di coordinamento non sono riusciti in questi anni (dal 1998) ad esercitare, in modo significativo, virtuosismi sul sistema.
Va dunque rivista la norma che li prevede rafforzando la componente "locale" potenzialmente sempre minoritaria (il rappresentante della Regione è sempre, solo uno mentre i rettori sono tanti quante le università stanziate nella Regione…)**.** Il comitato ristrutturato dovrebbe comprendere: il presidente della giunta regionale (che lo presiede), i rettori delle università, i sindaci dei Comuni in cui sono stanziate le sedi centrali delle Università localizzate nella Regione (in funzione delle competenze in materia di edilizia), gli studenti (nell'attuale composizione);

Un corretto raccordo Stato-Regioni potrebbe aiutare il ripensamento del sistema di finanziamento, una volta condiviso l'obiettivo di evitare la duplicazione di finanziamenti sugli stessi progetti di ricerca e rendere trasparente, compatibilmente con le norme sulla privacy, il quadro delle erogazioni pubbliche e private.
La parte di finanziamento "premiale" e di "sviluppo" (v. documento Dente) potrebbe essere anche di finanziamento e/o co-finanziamento regionale per quei progetti di ricerca che hanno ricadute sul sistema regionale, previa verifica nell'anagrafe delle ricerche di eventuali sovrapposizioni. Nel finanziamento strutturale si potrebbe prevedere un ulteriore meccanismo premiale (una percentuale del FFO) per quelle situazioni regionali complessivamente considerate (da ripartire tra gli Atenei) che hanno realizzato una efficace pianificazione, evitando inutili duplicazioni di corsi e, per converso, un identico meccanismo penalizzante.

Occorre rivedere il sistema di finanziamento statale del diritto allo studio che attualmente soffre di gravissime distorsioni, per cui le Regioni che più impegnano risorse proprie vengono maggiormente penalizzate dal riparto del fondo statale che non soggiace a nessun meccanismo premiale sugli investimenti effettuati in sede locale.
L'individuazione dell'importo minimo della borsa di studio (quale livello essenziale ai sensi della lettera m) art. 117 Cost.) dovrebbe essere accompagnata da quella dei criteri relativi all'individuazione degli aventi diritto: criteri basati su parametri certi e trasparenti cui le Regioni possano far riferimento. La determinazione delle condizioni economiche dovrebbe aver come riferimento l'ISEE e l'ISPE, mentre la definizione del valore di soglia dell'ISEE che consente l'accesso ai benefici dovrebbe tenere conto del PIL per abitante di ciascuna Regione e non essere lasciato, com'è ora, alla definizione di ogni Regione. Anche i criteri di merito andrebbero fissati in maniera uniforme (con tendenza ad alzare il livello). Ogni Regione, poi, dovrebbe poter decidere le modalità di erogazione della borsa: denaro, servizi…Complessivamente il sistema potrebbe reggersi sul co-finanziamento (fondo statale+tassa regionale) in percentuale che tenga conto del PIL per abitante di ciascuna Regione.

Governance di ateneo

Occorre un effettivo coordinamento Università-Regioni sul terreno della istituzione di nuovi corsi di studio finalizzati alla formazione di professionalità che operano nei settori divenuti di competenza legislativa (esclusiva o concorrente poco cambia). Tale istituzione "deve

partire dagli obiettivi" (documento Luzzato) e procedere di pari passo, oltrechè con le analisi di mercato, anche con la legislazione regionale di riconoscimento delle relative professionalità;

Analogamente occorre un effettivo coordinamento Università-Regioni sulla formazione professionale: alle Regioni la formazione professionale in senso classico (molti degli attuali Master di primo livello) e all'Università solo quelli ad alta specializzazione;

La tipologia e la quantità degli interventi per il diritto allo studio universitario (servizi abitativi, di ristorazione, borse di studio ecc.) e la modalità di gestione degli stessi (Enti, affidamento diretto alle Università, outsourcing…) andrebbero coordinate in sede locale ma con il perno della Regione come momento di sintesi e coordinamento. No alla soluzione lombarda che ha trasferito alle singole università la totale gestione della generalità dei servizi per il diritto allo studio, sì ad un soggetto regionale, ristrutturato secondo i criteri di efficienza e di economicità individuati come i più idonei alle specificità della regione di appartenenza;

Gli strumenti:

- per il coordinamento sulla didattica (1 e 2) occorre solo far funzionare i Comitati di indirizzo già previsti dalla legge. Si potrebbe, a tal fine, inserire una norma negli Statuti o nei Regolamenti didattici di Ateneo per cui se non c'è parere favorevole del Comitato di indirizzo e del Comitato regionale di coordinamento non partono nuovi corsi, anche in presenza di parere favorevole del CUN;
- sul diritto allo studio: le modalità di "gestione" e "organizzazione" del diritto allo studio vanno completamente affidate alla legge regionale: no a soluzioni centralistiche che individuino modelli di gestione. Ogni realtà locale decide autonomamente la propria organizzazione in relazione alle finalità da perseguire.